Certificatori energetici, niente abilitazione in Puglia

MARTEDÌ 15 MARZO 2011 13:31

La Regione non si appella contro la sentenza del Tar che ha giudicato illegittimo il sistema di abilitazione regionale



La Regione Puglia ha deciso di non proporre appello contro una sentenza del Tar che riconosce agli ingegneri pugliesi **privi dell'abilitazione regionale** la facoltà di rilasciare gli attestati di certificazione energetica degli edifici (ACE) e i certificati di sostenibilità ambientale.

Nella Deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2011, n. 35 (pubblicata sul BURP n. 18 del 2 febbraio 2011) viene spiegato che l'assessore alla Qualità e all'Assetto del Territorio, Angela Barbanente, ha optato per la modifica del regolamento (delibera n. 2272/09) annullato dal Tar, in modo da contestualizzarlo rispetto alle esigenze regionali.

Con questa decisione la Regione Puglia ha posto fine a una controversia iniziata nel 2010 con il ricorso presentato dagli Ordini degli Ingegneri delle Province di Bari, Foggia, Lecce e Taranto, in cui si chiedeva l'annullamento della delibera della Giunta regionale pugliese n. 2272 del 24 novembre 2009, pubblicata sul BURP n. 201 del 15 dicembre 2009.

I punti contestati

Questa delibera è contestata dagli Ordini ricorrenti nella parte in cui prevede che:

- l'abilitazione degli ingegneri pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell'attestato di certificazione energetica (ACE) degli edifici sia subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia ed al superamento di un apposito esame finale predisposto dalla stessa Regione;
- i soggetti certificatori abilitati siano iscritti in un apposito Elenco istituito presso gli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e agrotecnici e dei periti industriali;
- l'accreditamento dei soggetti certificatori ha una durata di cinque anni e per il mantenimento dell'accreditamento i soggetti certificatori devono sostenere, alla fine del quinquennio di prima applicazione del sistema di accreditamento, un esame predisposto dalla Regione Puglia volto all'accertamento del livello di aggiornamento dei soggetti stessi;
- l'accreditamento può essere ritirato dalla Regione in ogni momento nel caso di gravi inadempienze e carenze di eticità professionale;
- i soggetti certificatori accreditati in fase transitoria dovranno comunque sostenere l'esame abilitante ai fini dell'iscrizione nell'albo.

I Dlgs 192/05 e 115/08

I ricorrenti sottolineavano che l'art. 4, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 192/2005 rimette ad un d.p.r. (non ancora emanato) la determinazione dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento in modo da assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti cui affidare la certificazione energetica degli edifici. Nelle more dell'adozione di tale d.p.r. l'art. 18, comma 6 del D.lgs. n. 115/2008 stabilisce che le disposizioni di cui all'allegato III dello stesso decreto si applicano alle Regioni che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della normativa comunitaria.

Annullata la delibera n. 2272/09

Pertanto, secondo gli ingegneri pugliesi, la delibera della Giunta Pugliese viola il riparto di competenze Stato/Regioni previsto dall'art. 117, comma 3 della Costituzione. Condividendo la tesi dei ricorrenti, i giudici del TAR affermano nella sentenza n. 2426 dell'11 giugno 2010 che spetta unicamente alla legislazione statale creare nuovi profili professionali, individuandone i requisiti ed i titoli abilitanti ed istituendo un registro regionale ad hoc. Una precedente sentenza della Corte Costituzionale (la n. 138/2009) ha infatti stabilito che "... la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, si configura, infatti, quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale".

Il Tar della Puglia ha pertanto annullato la Delibera n. 2272/2009 (e gli atti relativi impugnati), poiché essa crea un nuovo profilo professionale e ne individua i requisiti ed i titoli abilitanti, istituendo un elenco regionale ad hoc, cosa assolutamente preclusa alle Regioni.

Articoli correlati:

15/03/2011 - Certificato energetico nei rogiti, prime indicazioni dal Notariato

15/03/2011 - Forum nazionale sulla Certificazione Energetica

11/03/2011 - Piano Casa, la Puglia introduce correttivi

09/03/2011 - Puglia, in arrivo modifiche al Piano Casa

14/02/2011 - Corso introduttivo alla morfologia degli impianti termici

11/02/2011 - Veneto: istituito il Registro regionale dei certificati energetici